



COMUNE DI CASTELNUOVO  
BERARDENGA  
PROVINCIA DI SIENA

ORIGINALE

Deliberazione n° 50

in data 30/06/2021

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**  
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione- Pubblica

**Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - TARIFFE 2021 E SCADENZE. ESAME ED APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Giugno alle ore 09:1010 nella Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria-**Pubblica** e in prima convocazione.

A seguito di appello iniziale, i Consiglieri presenti e assenti risultano dal seguente prospetto:

		Presenti	Assenti
1	NEPI FABRIZIO	X	
2	GIGANTI FAUSTO	X	
3	GIANNETTONI FILIPPO	X	
4	ALVINI ILARIA		X
5	GIORGINI SILVIA	X	
6	PARRINI ROBERTO	X	
7	EBRAHIM SARA		X
8	TOZZI ALEANDRO	X	
9	GIUDILLI ANTONIO	X	
10	ROSSO LORENZO	X	
11	RUFFOLI NICOLA	X	
12	MAZZARELLA MARCELLO		X
13	MONTANELLI ROBERTO	X	
		10	3

E' presente l' Assessore esterno Alessandro MAGGI.

**Il Consiglio Comunale si svolge presso l'Auditorium di Villa Chigi in Castelnuovo Berardenga ai fini del rispetto delle normative nazionali e regionali in materia di contrasto alla diffusione del virus COVID-19.**

Partecipa il Segretario Comunale, Roberto Gamberucci che cura la redazione del presente verbale.

Presiede il Sig. Filippo Giannettoni Presidente del Consiglio Comunale, il quale, riconosciuto sufficiente il numero degli intervenuti per la validità della deliberazione, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti descritti nell'ordine del giorno.

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - TARIFFE 2021 E SCADENZE. ESAME ED APPROVAZIONE.**

Si dà atto che al punto n. 2 è entrata la Consiglieria Sara Ebrahim. Consiglieri presenti: n. 11.

Per quanto riguarda la verbalizzazione degli interventi, si fa riferimento a quanto riportato al punto 10.

Ai sensi dell'art. 63, comma 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, gli interventi sono integralmente registrati in formato digitale su file inserito in archivio informatico, numerato progressivamente con il n. 202210630cc.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Precisato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolata nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tassa sui rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Premesso altresì che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)";*

Rimarcato che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

Considerato che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.."* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *"Il Comune nella commisurazione della tariffa*

*tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158"*

Preso atto che il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, ha previsto il differimento dei termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021;

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Rilevato che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

Verificato che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

Preso atto che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento  $K_a$ , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento  $K_b$ ;

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente  $K_c$ , scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti  $K_d$ , stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti,

prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Castelnuovo Berardenga è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Rammentato l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

Rammentato ancora che il Comune di Castelnuovo Berardenga, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 14.09.2020 si è avvalso delle disposizioni della citata norma, in base al quale i Comuni, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della L. 27/12/2013, n. 147, hanno potuto approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (P.E.F.) entro il 31/12/2020, con ripartizione in tre anni, a decorrere dall'anno 2021, dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 e utilizzati provvisoriamente per l'anno 2020;

Preso atto che con deliberazione n. 94 del 30/12/2020 il Consiglio comunale ha preso atto del piano economico finanziario per l'anno 2020 del servizio rifiuti;

Dato atto che l'Autorità di ambito ATO Toscana Sud ha avviato, nei primi mesi del corrente anno, il procedimento per la formazione del PEF 2021;

Considerato che, durante la fase di formazione del nuovo PEF, l'Autorità di ambito ha avviato un confronto con le amministrazioni comunali in ordine al trattamento del conguaglio di cui all'art. 107 del DL 18/2020 tra i costi risultanti dal PEF 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 e che l'Ente ha comunicato la volontà di destinare interamente l'importo del Fondo di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e all'art. 39 del D.L. n. 104/2020 a tale scopo, fermo restando che la quota residua sarà imputata in rate annuali nei PEF del triennio 2021/2023 per € 2.718,00 cadauno;

Dato atto che a seguito del completamento del percorso deliberativo di competenza dell'Assemblea dell'ATO (deliberazioni n. 10/21, n. 11/21, n. 12/21, n. 14/2021, n. 15/2021, n. 16/2021) il Direttore dell'ATO ha adottato i necessari provvedimenti delle determinazione tariffarie (per il Comune di Castelnuovo Berardenga DDG n. 92/2021 di validazione e DDG n. 116/2021 di determinazione);

Considerato che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

Visti i seguenti documenti:

- Proposta tariffaria per l'anno 2021 con indicazione della ripartizione dei costi, come risultanti dal PEF, a carico delle utenze domestiche e non domestiche;
- Prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2021;
- Prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2021;

Dato atto che la tariffa concretamente proposta dall'Ufficio comunale si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 30/03/2017, successivamente modificato e integrato con delibera consiliare n. 70 del 30/09/2020 nonché con la deliberazione assunta in data odierna;

Preso atto che, ai sensi del Regolamento da ultimo citato, si provvederà ad applicare, nella concreta determinazione della tariffa per le singole utenze, le modalità di riduzione parametrata sugli aspetti quantitativi e qualitativi, così come declinati nelle norme regolamentari richiamate;

Visto il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*;

Specificato che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

Accertato che la proposta tariffaria 2021 predisposta dal Settore competente, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti di legge;

Considerato inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

Preso atto, in via generale, che il protrarsi dell'emergenza sanitaria ancora per la prima parte dell'anno 2021 ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del Comune. Resta conseguentemente la necessità di assicurare forme di agevolazione della TARI alle utenze non domestiche interessate dalle limitazioni imposte all'esercizio dell'attività di impresa ed alla circolazione nell'anno 2021;

Preso atto altresì che la cennata esigenza è stata avvertita dallo stesso legislatore statale che è intervenuto in materia con il recente art. 6 del DL 73/2021, ad oggi non convertito in legge, stabilendo quanto di seguito:

- "1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*
- 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*
- 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*
- 4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*
- 5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."*

Atteso che, sebbene alla data odierna non sia stato ancora emanato il decreto di cui al comma 2 del citato art. 6 del DL 73/2021, IFEL – Fondazione ANCI ha reso noto il sistema di calcolo per la ripartizione del fondo statale a favore degli enti locali dal quale risulta che al Comune di Castelnuovo Berardenga dovrebbe essere assegnato il significativo importo di € 83.561,00;

Considerato che la gravità del contesto operativo determinatosi a carico di numerose categorie di utenze non domestiche debba coinvolgere anche l'utilizzo di ulteriori risorse derivanti dal bilancio comunale in aggiunta al contributo statale atteso che le agevolazioni della sola parte variabile della tariffa riconosciute nel corso dell'anno 2020 mediante le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 62 del 14/09/2020 tenevano conto del solo contesto del primo semestre ed in particolare del periodo del cosiddetto "lockdown" determinatosi nei mesi di marzo-maggio 2020;

Richiamato il comma 660 della L. 147/2013 che testualmente dispone: *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*

Preso atto che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che, già per l'anno 2020, avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19. Nella nota IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dal citato comma 660 della L.

147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per quanto di interesse, IFEL aveva precisato quanto segue:

- *"Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe,...."*

- *"...., si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va in proposito ricordato che l'art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che "i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato". Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli "atti applicabili per l'anno precedente" si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria";*

Accertato che le indicazioni IFEL possono trovare conferma nel nuovo quadro normativo del corrente anno 2021 stante il richiamo del legislatore ad introdurre agevolazioni finalizzate ad *"attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività"*, anche *"in misura superiore alle risorse assegnate"*, evitando *"in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti"*, e così pertanto indicando espressamente agli enti locali il percorso applicativo prefigurato dal comma 660 della L. 147/2013;

Richiamato il comma 1 dell'art. 27 del Regolamento della TARI introdotto con la deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data odierna che dispone quanto di seguito: *Per il solo anno 2021, in considerazione della perdurante condizione da pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione dell'intero tributo pari al 30% per le categorie nn. 1, 2, 7, 7b, 8, 8a, 8b e 30 e pari al 25% per le categorie nn. 17, 22 e 24. Il riferimento alle categorie si intende effettuato a quelle individuate dal DPR n. 158/1999 e dal rinnovato regolamento. La riduzione sarà calcolata sull'importo totale del tributo così come determinato applicando le tariffe dell'anno 2021.*

Richiamate integralmente le argomentazioni che hanno indotto il Consiglio Comunale ad introdurre tale norma regolamentare e ritenuto conseguentemente di dover introdurre uno schema agevolativo improntato ai seguenti principi generali:

- progressività nel riconoscimento di percentuali di riduzione in relazione al livello di "effetto dannoso" prodotto dal contesto epidemiologico sulle attività economiche;
- collegamento dell'abbattimento alle rilevanza, in termini temporali, dei provvedimenti statali e regionali di limitazione all'esercizio dell'attività economica ed in subordine agli effetti indiretti prodotti sull'intero tessuto economico e sociale derivanti dai predetti provvedimenti
- riferimento a tutte le utenze non domestiche ricomprese all'interno di una categoria TARI, come definita dal DPR n. 158/1999, per quanto attiene a ciascun livello di agevolazione sul totale del tributo dovuto per l'anno 2021;
- semplicità di applicazione sia a favore dei contribuenti beneficiari che della struttura comunale chiamata all'attuazione del percorso operativo disponendo la possibilità di applicazione d'ufficio delle riduzioni a favore delle utenze non domestiche al ricorrere della ricomprensione di queste ultime nelle categorie, tra quelle di cui al DPR 158/1999, da agevolare in base alle determinazioni assunte con il presente atto e dalla disciplina del regolamento comunale della TARI;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 53 del DL 73/2021, ad oggi non convertito in legge, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche delle famiglie;

Atteso che, sebbene alla data odierna non sia stato ancora emanato il decreto di cui al citato art. 53 del DL 73/2021, IFEL – Fondazione ANCI ha reso noto il sistema di calcolo per la ripartizione del fondo statale a favore degli enti locali dal quale risulta che al Comune di Castelnuovo dovrebbe essere assegnato l'importo di € 37.273,00 e che con il presente provvedimento vengono stanziati in entrata ed in uscita per il finanziamento di agevolazioni TARI per le utenze domestiche (nel rispetto delle indicazioni fornite dallo stesso istituto con nota del 16 giugno 2021);

Considerata inoltre che la gravità del contesto si è determinata anche a carico delle utenze domestiche e ritenuto pertanto, nel rispetto di quanto stabilito dal vigente e rinnovato Regolamento comunale, di prevedere l'esenzione, a seguito della presentazione di specifica domanda attestante il rispetto dei requisiti, per le utenze domestiche che presentino un ISEE in corso di validità di un importo inferiore ad € 13.000,00;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;

- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, che ha testualmente stabilito: *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano **le tariffe e i regolamenti** della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, **entro il 30 giugno 2021**. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile"*;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di*



Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

Rammentato che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: *“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo”* e che per la Provincia di Siena è pari al 5%;

Ritenuto in conclusione:

- di approvare le suddette tariffe TARI conformemente alla proposta dell'ufficio competente riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2021 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;
- di applicare le agevolazioni alle utenze non domestiche danneggiate dagli effetti diretti ed indiretti dei provvedimenti statali e regionali finalizzati al contrasto dell'emergenza sanitaria da COVID-19, in attuazione del rinnovato Regolamento della tassa sui rifiuti e delle ulteriori specificazioni contenute nella presente deliberazione;
- di finanziare le citate riduzioni facendo ricorso alle risorse presenti nel bilancio di previsione per l'annualità 2021 in attuazione del comma 660 art. 1 della L. 147/2013 e del relativo articolo del rinnovato Regolamento della tassa sui rifiuti;

Richiamato l'art. 32 del rinnovato Regolamento comunale della tassa sui rifiuti e dato atto che per il 2021 sono individuate le seguenti rate e relative scadenze per il pagamento della TARI:

- prima rata (corrispondente al 50% del versato a titolo di TARI anno 2021) da corrispondere entro il 30/09/2021 in un'unica soluzione; tale rata potrà essere dilazionata in due rate di uguale importo, una da corrispondere entro il 30/09/2021 e l'altra entro il 31/10/2021;

- seconda rata (corrispondente al saldo ai fini della tariffa TARI) da corrispondere entro il 31/12/2021; tale rata potrà essere dilazionata in due rate di uguale importo, una da corrispondere entro il 31/12/2021 e l'altra entro il 31/01/2022;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Procedutosi alla votazione per alzata di mano:

Presenti: 11

Votanti: 11

Favorevoli: 8

Contrari: 3 (Montanelli, Rosso, Ruffoli)

Astenuti: 0

## **D E L I B E R A**

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di determinare, per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione del Regolamento comunale della tassa sui rifiuti, sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di prendere atto che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc di cui al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa approvato con DPR n. 158/1999 risultano determinati, in relazione alle tariffe come sopra esposte, nella misura riportata nell'allegato B alla presente deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale;

4) di prendere atto altresì che:

- i citati coefficienti sono stati definiti in conformità alle tabelle 3, 3a, e 4a dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 e comunque entro i limiti fissati dal secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013;

- tutti i parametri nei quali si articola la proposta tariffaria predisposta dal competente ufficio risultano fissati entro i limiti previsti dal DPR n. 158/1999;

5) di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 gennaio 2021;

6) di individuare per l'anno 2021 le seguenti rate e scadenze:

- prima rata (corrispondente al 50% del versato a titolo di TARI anno 2021) da corrispondere entro il 30/09/2021 in un'unica soluzione; tale rata potrà essere dilazionata in due rate di uguale importo, una da corrispondere entro il 30/09/2021 e l'altra entro il 31/10/2021;

- seconda rata (corrispondente al saldo ai fini della tariffa TARI) da corrispondere entro il 31/12/2021; tale rata potrà essere dilazionata in due rate di uguale importo, una da corrispondere entro il 31/12/2021 e l'altra entro il 31/01/2022;

7) di applicare, in attuazione dell'art. 6 del DL 73/2021, del comma 660 art. 1 della L. 147/2013 e del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, così come approvato dal Consiglio Comunale in data odierna, uno specifico impianto agevolativo a favore delle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a partire dal mese di ottobre 2020, per le motivazioni e con le precisazioni espresse in premessa;

8) di applicare, in attuazione dell'art. 6 del DL 73/2021, del comma 660 art. 1 della L. 147/2013 e del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, così come risultante dalle integrazioni apportate del Consiglio Comunale con la deliberazione assunta in data odierna, uno specifico impianto agevolativo a favore delle utenze domestiche che si trovano nelle condizioni indicate dal vigente rinnovato Regolamento comunale e quindi con un ISEE in corso di validità inferiore ad € 13.000,00 dando mandato alla Giunta comunale ed agli uffici per quanto di competenza di predisporre e pubblicare i necessari atti;

9) di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, nonché dai commi 2 e 3 art. 20 del Regolamento della tassa sui rifiuti, la copertura finanziaria delle agevolazioni, stimata in € 119.561,00 per le utenze non domestiche la cui copertura è garantita mediante lo stanziamento ai capitoli di spesa 403132 "Contributo TARI 2021 utenze non domestiche - art. 6 Decreto Sostegni bis e/4154" 403133 "Agevolazioni TARI utenze non domestiche UND Covid19" e 403134 "Agevolazioni TARI utenze non domestiche UND Covid19 - Avanzo libero" ed in € 37.273,00 per le utenze domestiche la cui copertura è garantita mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 403734 "Agevolazione utenze domestiche Covid19 - E/4156 Contributo art. 53 DL 73/2021 Sostegni bis" del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021, vincolandone la disponibilità all'approvazione da parte del Consiglio comunale della variazione al bilancio di previsione n. 3 iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale nella stessa seduta del presente provvedimento ed alle condizioni ivi indicate;

10) di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Siena pari al 5,00%;

11) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti;

12) di dichiarare, a mente dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'immediata eseguibilità del presente atto stante la necessità ed urgenza di provvedere alla successiva fase attuativa con la massima sollecitudine.

(Successivamente, il Presidente procede a sottoporre a votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e distinta votazione per alzata di mano:

Procedutosi alla votazione per alzata di mano:

Presenti: 11

Votanti: 11

Favorevoli: 8

Contrari: 3 (Montanelli, Rosso, Ruffoli)

Astenuti: 0

## **D E L I B E R A**

Dichiararsi, a mente dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'immediata eseguibilità del presente deliberato stante l'urgenza e necessità di provvedere in merito.)

Approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
**Filippo Giannettoni**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Roberto Gamberucci**

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è disponibile sul sito internet del Comune di Castelnuovo Berardenga per il periodo della pubblicazione.*



**COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA**  
PROVINCIA DI SIENA



**CONSIGLIO COMUNALE**  
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

N. 52 DEL 24/06/2021

PARERI ART. 49 c. 1 D.LGS 18.8.2000 N. 267

---

**Oggetto:** TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - TARIFFE 2021 E SCADENZE. ESAME ED APPROVAZIONE.

---

**Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole**

lì 28/06/2021

Il Responsabile  
DOLFI GIACOMO



COMUNE DI CASTELNUOVO  
BERARDENGA  
PROVINCIA DI SIENA



**CONSIGLIO COMUNALE**  
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

N. 52 DEL 24/06/2021

PARERI ART. 49 c. 1 D.LGS 18.8.2000 N. 267

---

**Oggetto:** TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - TARIFFE 2021 E SCADENZE. ESAME ED APPROVAZIONE.

---

**Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole**

**Note:**

lì 28/06/2021

Il Responsabile  
DOLFI GIACOMO

# Comune di CASTELNUOVO BERARDENGA



## Dati Finanziari

	IMPORTI da Piano Finanz.	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Parte Fissa	1.132.148,67	Ka 60,00% 679.289,20	Kc 40,00% 452.859,47
Parte Variabile	620.150,33	Kb 70,00% 434.105,23	Kd 30,00% 186.045,10
	1.752.299,00	1.113.394,43	638.904,57

## Parametri Domestiche

Componenti	Ka	Tipo Kb	Kb
1	0,86	medio	0,8
2	0,94	medio	1,6
3	1,02	medio	2
4	1,1	medio	2,6
5	1,17	medio	3,25
6	1,23	minimo	3,4

## Altri Parametri

Quantità Rifiuti (Tn): 4544  
€/Mq Servizi:

## Parametri non Domestiche

Categoria	Descrizione	Tipo Kc	Tipo Kd	Kc	Kd	Rid. MQ
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	medio	medio	0,52	4,82	
02	Cinematografi e teatri	medio	medio	0,43	3,93	
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	medio	medio	0,48	4,4	
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	medio	medio	0,78	7,12	
05	Stabilimenti balneari	medio	medio	0,56	5,15	
06	Esposizioni, autosaloni	medio	medio	0,45	4,07	
07	Alberghi con ristorante	medio	medio	1,34	12,31	
07B	Agriturismi con ristorante	minimo	minimo	1,08	9,95	
08	Alberghi senza ristorante	medio	medio	1,02	9,39	
08A	Case vacanze, affitta camere, agriturismi senza ristorazione	minimo	minimo	0,85	7,8	
08B	Agriturismi senza ristorante	minimo	minimo	0,85	7,8	
09	Case di cura e riposo	medio	medio	1,18	10,88	
10	Ospedali	medio	medio	1,26	11,61	
11	Uffici, agenzie, studi professionali	medio	medio	1,22	11,23	
12	Banche e istituti di credito	massimo	massimo	0,86	7,89	
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	medio	medio	1,07	9,86	
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	medio	medio	1,2	11,03	
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	medio	medio	0,79	7,28	
16	Banchi di mercato beni durevoli (vedi nota)	medio	medio	1,34	12,27	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	medio	medio	1,05	9,66	
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	minimo	medio	0,74	7,95	
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	minimo	medio	0,87	9,8	
20	Attività industriali con capannoni di produzione	minimo	medio	0,32	5,57	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	minimo	medio	0,43	6,05	



21A	Attività di trasformazione agro-alimentare, cantine vinicole	minimo	minimo	0,43	4
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	minimo	Medio*	3,25	45,09
23	Mense, birrerie, amburgherie	medio	medio	3,5	32,2
24	Bar, caffè, pasticceria	minimo	medio	2,45	43,66
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	medio	medio	1,92	17,64
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	medio	medio	1,92	17,6
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	minimo	minimo	4,23	38,9
28	Ipermercati di generi misti	medio	medio	1,73	15,86
29	Banchi di mercato generi alimentari (vedi nota)	medio	medio	5,03	46,25
30	Discoteche, night club	medio	medio	1,29	11,82
12A	Studi Professionali	massimo	massimo	0,86	7,89

Tariffe Domestiche Comune di CASTELNUOVO BERARDENGA

	IMPORTI da Piano Finanz.	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Parte Fissa	1.132.148,67	60,00%	40,00%
Parte Variabile	620.150,33	70,00%	30,00%

Categ.	NrComp	Descrizione	Fissa	Variabile
D	1	Domestica	1,02818	50,96057
D	2	Domestica	1,12382	101,92115
D	3	Domestica	1,21947	127,40144
D	4	Domestica	1,31511	165,62187
D	5	Domestica	1,39880	207,02733
D	6	Domestica	1,47053	216,58244
DG	1	Domestica garage	1,02818	0,00000
DG	2	Domestica garage	1,12382	0,00000
DG	3	Domestica garage	1,21947	0,00000
DG	4	Domestica garage	1,31511	0,00000
DG	5	Domestica garage	1,39880	0,00000
DG	6	Domestica garage	1,47053	0,00000

ATS Prot. in arrivo N.0004477 del 29-07-2021

# Tariffe Non Domestiche Comune di CASTELNUOVO BERARDENGA

	IMPORTI da Piano Finanz.	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Parte Fissa	1.132.148,67	60,00%	40,00%
Parte Variabile	620.150,33	70,00%	30,00%

Categ.	Descrizione	Fissa	Variabile	Tot
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,12321	0,88389	3,00710
02	Cinematografi e teatri	1,75573	0,72068	2,47641
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,95989	0,80687	2,76676
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,18482	1,30566	4,49048
05	Stabilimenti balneari	2,28653	0,94440	3,23093
06	Esposizioni, autosaloni	1,83739	0,74635	2,58374
07	Alberghi con ristorante	5,47135	2,25739	7,72874
07B	Agriturismi con ristorante	4,40975	1,82462	6,23437
08	Alberghi senza ristorante	4,16476	1,72193	5,88669
08A	Case vacanze, affitta camere, agriturismi senza ristorazione	3,47063	1,43036	4,90099
08B	Agriturismi senza ristorante	3,47063	1,43036	4,90099
09	Case di cura e riposo	4,81806	1,99516	6,81322
10	Ospedali	5,14470	2,12903	7,27373
11	Uffici, agenzie, studi professionali	4,98138	2,05935	7,04073
12	Banche e istituti di credito	3,51146	1,44686	4,95832
12A	Studi Professionali	3,51146	1,44686	4,95832
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	4,36891	1,80812	6,17703
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4,89972	2,02267	6,92239
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e om	3,22565	1,33500	4,56065
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	4,28725	1,77144	6,05869
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricist	3,02149	1,45786	4,47935
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,55230	1,79711	5,34941
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,30659	1,02142	2,32801
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,75573	1,10944	2,86517

<i>Categ.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Fissa</i>	<i>Variabile</i>	<i>Tot</i>
<b>21A</b>	Attività di trasformazione agro-alimentare, cantine vinicole	1,75573	0,73352	<b>2,48925</b>
<b>22</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	13,27007	8,26856	<b>21,53863</b>
<b>23</b>	Mense, birrerie, amburgherie	14,29084	5,90480	<b>20,19564</b>
<b>24</b>	Bar, caffè, pasticceria	10,00359	8,00632	<b>18,00991</b>
<b>25</b>	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,83955	3,23480	<b>11,07435</b>
<b>26</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste	7,83955	3,22747	<b>11,06702</b>
<b>27</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	17,27150	7,13344	<b>24,40494</b>
<b>28</b>	Ipermercati di generi misti	7,06376	2,90839	<b>9,97215</b>
<b>30</b>	Discoteche, night club	5,26720	2,16754	<b>7,43474</b>

**COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA**  
**Provincia di Siena**

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

**OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio n° 52/2021 avente ad oggetto "TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - TARIFFE 2021 E SCADENZE. ESAME ED APPROVAZIONE";**

*IL REVISORE UNICO*

Richiamato l'articolo 175 del TUEL, nonché l'articolo 239 del D. Lgs. 267/2000;  
rilevato che l'Ente ha adottato il bilancio per il triennio 2021/2023 con delibera del Consiglio Comunale n° 16 del 04/03/2021, sul quale documento il sottoscritto ha espresso il proprio parere.

Premesso che:

- Viene sottoposta al revisore la presente proposta di deliberazione, per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 239 del TUEELL;
- Che tale atto non appare esplicitamente previsto tra quelli indicati dalla norma in questione e a parere del sottoscritto la norma non può essere interpretata in maniera estensiva;
- Che il giudizio sulla legittimità degli atti, e pertanto sulla obbligatorietà dei pareri allegati obbligatori, non è demandato al sottoscritto, salvo ovviamente verificare da parte del sottoscritto palesi violazioni di legge;
- Nella straordinarietà del periodo si osserva come le norme di principio contenute nel Testo Unico, vengano spesso modificate da leggi speciali, prima fra tutte l'articolo 172 del TUEELL, il quale imporrebbe di allegare le tariffe dei Tributi al bilancio, al fine di esprimere un giudizio di congruità e coerenza contabile sul Bilancio;
- Che quindi si comprende anche le motivazioni per le quali ne viene richiesto il parere ex art. 239 TUEELL in quanto l'approvazione tariffaria avviene in un momento successivo rispetto all'approvazione del Bilancio sui cui atti deve ovviamente esistere coerenza;

Tutto ciò premesso,

In ottemperanza all'art. 239 del TUEELL,  
avendo rilevato la congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni di bilancio con l'atto che si intende approvare,

Esprime **parere FAVOREVOLE** all'adozione del suddetto atto.

Castelnuovo Berardenga, 28 giugno 2021

**IL REVISORE DEI CONTI**  
Dott. Enrico Terzani